

Costante è stato l'impegno rivolto alla valutazione di segnalazioni e reclami concernenti casi di trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica. Come in passato, ciò è avvenuto, tenendo anche conto delle diverse modalità con cui si esercita l'attività di informazione, avendo come principale quadro di riferimento normativo il Codice (in particolare, gli artt. 136-139) e l'allegato codice di deontologia, in un'ottica di bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. In più casi, questo problema si è posto con riferimento ai dati personali di personaggi pubblici (uomini politici e appartenenti al mondo dello spettacolo), specie quando i loro dati sono stati acquisiti mediante artifici e raggiri (cfr. par. 10.3).

Un nuovo filone di provvedimenti del Garante è quello dei ricorsi che i cittadini hanno presentato contro Google nei casi di mancato accoglimento da parte della società di richieste di deindicizzazione di dati personali presentate in attuazione dei principi affermati in una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. par. 10.4) tenendo altresì contro dei criteri dettati dal Gruppo Art. 29 (v. WP 225, doc. web n. 3876849).

10.1. *I minori*

Con riferimento al rapporto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza dei minori, il Garante è intervenuto nei confronti di alcune testate giornalistiche che, nel dar conto di vicende concernenti alcune studentesse minorenni hanno riportato dettagli eccedenti (idonei ad identificare le interessate) tratti da brani di intercettazioni e dalle dichiarazioni delle ragazze. Il Garante, da un lato, ha vietato alle testate di riportare i dati personali riferiti alle minorenni; dall'altro, ha richiamato i media e i gestori di siti web al più rigoroso rispetto dei principi a tutela dei minori sanciti dalla Carta di Treviso e dal codice deontologico dei giornalisti. In particolare, ha ribadito che il rispetto delle garanzie poste a tutela dei minori riguarda anche il dovere di astenersi dal pubblicare stralci di atti processuali la cui diffusione potrebbe pregiudicarne la dignità (provv. 14 luglio 2014, n. 351, doc. web n. 3267450).

Il Garante ha adottato un provvedimento nei confronti di You-tube chiedendo di rimuovere un video pubblicato dal "Movimento Pro Stamina Italia" nel quale veniva ripresa, in modo da poter essere identificata, una bambina di quattro anni gravemente malata, con indebita diffusione di dati personali sensibili (provv. 18 gennaio 2014, n. 23, doc. web n. 2923201).

10.2. *La cronaca giudiziaria*

Sono stati esaminati dal Garante segnalazioni e reclami relativi al trattamento di dati personali nell'ambito della cronaca giudiziaria; ciò sempre in un'ottica di bilanciamento tra la tutela della riservatezza e della dignità delle persone e esigenze di

Prostituzione minorile

Video Pro Stamina

Informazioni relative a procedimenti

informazione e trasparenza sull'attività di amministrazione della giustizia, in attuazione dei principi di finalità, non eccedenza e proporzionalità del trattamento dei dati (note 30 giugno e 15 luglio 2014).

Come in passato, l'Autorità ha ribadito che, nella diffusione di notizie relative a procedimenti penali, particolare cautela deve essere adottata al fine di assicurare il diritto alla riservatezza e il rispetto della dignità delle persone offese da un reato. Ciò in considerazione del fatto che la pubblicità data a tale offesa può costituire per l'interessato un'ulteriore violazione dei propri diritti.

10.3. *I personaggi pubblici e l'utilizzo di artifici e raggiri*

Affrontando il tema della raccolta e della diffusione di informazioni riguardanti personaggi pubblici o che esercitano pubbliche funzioni – per i quali la diffusione di informazioni, pur se relative alla sfera privata, può risultare giustificata in ragione della “qualificazione del protagonista” (art. 6, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), ovvero considerato il rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica del soggetto cui le informazioni si riferiscono (art. 6, comma 2), ovvero, ancora, quando le medesime siano tratte da dichiarazioni o comportamenti pubblici degli interessati (art. 137, comma 3, del Codice) – il Garante ha ritenuto che non potesse essere diffuso il video che ritraeva un esponente politico, ritratto insieme ad alcuni pazienti, durante la sua permanenza all'interno di una casa di cura nella quale stava spiando la pena comminatagli attraverso l'affidamento al servizio sociale. Ciò considerato che il giornalista si era introdotto nella casa di cura, luogo non aperto al pubblico, senza dichiarare la propria identità, e aveva raccolto le immagini dell'interessato e dei pazienti ivi ricoverati mediante una microcamera ai fini della successiva diffusione, violando in tal modo le disposizioni relative alla correttezza nella raccolta dei dati (provv. 10 luglio 2014, n. 352, doc. web n. 3373321).

In altra vicenda l'Autorità ha intimato di non diffondere (nell'ambito di un noto programma televisivo) interviste fatte ad alcuni dipendenti del Senato, riprese con telecamera nascosta, che avevano consapevolmente rilasciato dichiarazioni a persone qualificatesi come giornalisti (ignari però delle riprese video ed audio) (cfr. nota 30 luglio 2014).

L'Ufficio ha altresì richiesto l'adesione spontanea ai principi normativi richiamati in una nota facente seguito ad una opposizione relativa ad una trasmissione televisiva nella quale veniva intervistato un noto attore, il quale aveva lamentato che il giornalista gli aveva rivolto domande su temi diversi da quelli concordati riguardanti la propria attività teatrale, come quello delle abitazioni private, in particolare concentrandosi sul mancato pagamento di alcuni canoni di locazione relativi ad un appartamento, oggetto di un provvedimento di sfratto. In particolare, l'Ufficio ha ritenuto che il giornalista aveva violato il principio di correttezza nell'esercizio dell'attività giornalistica e ha ottenuto la cancellazione spontanea del menzionato video dal sito web (nota 4 agosto 2014).

Esaminando la segnalazione con la quale un esponente politico ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione alla registrazione e alla successiva diffusione (durante una trasmissione radiofonica) della conversazione telefonica fatta con una persona che, imitando la voce di un altro esponente politico, lo aveva tratto in inganno circa la reale identità dell'interlocutore telefonico, il Garante ha ribadito il principio per cui il giornalista non può utilizzare artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell'inchiesta

giornalistica (prov. 11 settembre 2014, n. 400, doc. web n. 3405138). Al riguardo il Garante ha rilevato che le modalità di raccolta dei dati del segnalante sono risultate in violazione dell'obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di rendere note le finalità della raccolta e, in particolare, di evitare l'uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Infine, il Garante ha ritenuto eccedente la pubblicazione su un quotidiano dell'indirizzo e della fotografia aerea dell'abitazione di un noto conduttore televisivo e ne ha vietato la diffusione, anche in considerazione del potenziale pregiudizio alla sicurezza dell'intervistato e della propria famiglia (prov. 11 settembre 2014, n. 399, doc. web n. 3471605).

10.4. *Gli archivi storici e le informazioni online*

In materia di informazioni *online*, ha suscitato un acceso dibattito e determinato rilevanti conseguenze pratiche la menzionata sentenza 13 maggio 2014 nel caso Google Spain, con la quale la Corte di giustizia ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca su internet è titolare del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. La decisione è rilevante anzitutto perché estende la nozione di stabilimento prevista dall'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 95/46/CE, ricomprendendo tra i trattamenti effettuati "nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile (ndr. titolare per il Codice) di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro" anche quelli posti in essere, in uno Stato membro, da una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da un motore di ricerca la cui attività si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

Secondo la Corte, inoltre, il gestore di un motore di ricerca è "obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi" (anche quando la loro pubblicazione sia di per sé lecita). Questo obbligo si manifesta nel caso di dati inesatti, ma anche nel caso in cui "essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, [...] non siano aggiornati, oppure [...] siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici".

A parere della Corte di giustizia, il diritto ad ottenere la cancellazione dei *link* al proprio nome prevale, "in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse [del] pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi".

È da evidenziare che l'ampia interpretazione fornita dalla Corte di giustizia alla nozione di stabilimento ha consentito di applicare la disciplina di protezione dei dati di matrice europea anche ai trattamenti effettuati dai "giganti della rete", a prescindere dalla questione dell'interpretazione della nozione di "strumento/*equipment*" prevista dall'art. 4, par. 1, lett. c), della direttiva. Attribuire però ai gestori dei

motori di ricerca il compito di contemperare libertà di informazione e diritto alla protezione dei dati appare problematico, tenuto conto che tali soggetti possono non sempre essere dotati degli strumenti di conoscenza necessari per effettuare le (talora complesse) valutazioni nei singoli casi. In questo senso, di particolare rilievo rimane il ruolo che le autorità di protezione dei dati personali o le autorità giudiziarie nazionali competenti dovranno svolgere per contribuire ad un effettivo bilanciamento dei due diritti.

A seguito dell'appena richiamata sentenza della Corte di giustizia, Google è tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione dai risultati della ricerca delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente (cfr. in merito le linee guida sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia nel caso Google Spain adottate dal Gruppo Art. 29 il 26 novembre 2014). La società dovrà valutare di volta in volta vari elementi, quali l'interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall'avvenimento nonché l'accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell'ambito professionale di appartenenza. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi al Garante o all'autorità giudiziaria.

In base a questa procedura, il Garante ha adottato alcuni provvedimenti a seguito delle prime segnalazioni pervenute dopo il mancato accoglimento da parte di Google di richieste di deindicizzazione di pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante hanno riguardato la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e in alcuni casi non concluse. In sette dei nove casi definiti, il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo che la decisione di Google fosse corretta, risultando prevalente l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca, tenuto conto che le vicende processuali erano recenti e non erano stati espletati tutti i gradi di giudizio (cfr. provv.ti 6 novembre 2014, n. 496, doc. web n. 3623819; n. 497, doc. web n. 3623954; n. 498, doc. web n. 3623919; n. 499, doc. web n. 623851; n. 500, doc. web n. 3623897; n. 558, doc. web n. 3624003 e n. 557, doc. web n. 3624021).

In due casi, invece, il Garante ha accolto la richiesta dei segnalanti, dando prevalenza alla tutela del loro diritto alla protezione dei dati (provv. 22 dicembre 2014, n. 501, doc. web n. 3623877 e provv. 11 dicembre 2014, n. 581, doc. web n. 3623978). Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito web erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona. Tutto ciò in violazione delle norme del Codice e del codice deontologico che impongono ai giornalisti di diffondere dati personali nei limiti dell'“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e di non riferire abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile. Il Garante ha quindi prescritto a Google di deindicizzare l'url segnalata.

Va evidenziato che sono alcune decine, al momento, le segnalazioni pervenute all'Autorità a seguito della sentenza della Corte di giustizia: un numero esiguo, se paragonato alle 15.000 istanze rivolte finora a Google da cittadini italiani con le quali è stata richiesta la rimozione di circa 50.000 url. Rimozioni che la società ha accolto per il 25% dei casi (v. sul punto il rapporto di Google rinvenibile all'indirizzo <http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=it>).